



# Ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	287	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica	
Norma di riferimento:	Articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23	
Numero di articoli:	1	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	18 luglio 2025	18 luglio 2025
annuncio:	22 luglio 2025	22 luglio 2025
assegnazione:	22 luglio 2025	22 luglio 2025
termine per l'espressione del parere:	21 agosto 2025	21 agosto 2025
Commissioni competenti:	Senato - 9ª Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	XIII Agricoltura

## Premessa

Lo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([Atto del Governo n. 287](#)) recante la quota di destinazione del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica" è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, il 18 luglio 2025 dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al Presidente della Camera ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare previsto dal comma 3, secondo periodo, del predetto articolo 9. Nella Relazione Tecnica e Illustrativa allegata allo schema di decreto in esame si ricorda che l'obiettivo del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della sopracitata legge n. 23 del 2022, è quello di sostenere e promuovere la crescita del settore biologico in Italia individuando, tra gli strumenti di attuazione, il marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, il finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'articolo 8, nonché l'attività di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d).

Il [decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n. 706529](#) aveva disciplinato la ripartizione del Fondo per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Lo schema di decreto in esame propone, **a partire dall'anno 2026, una ripartizione stabile e continuativa** delle risorse del Fondo tale, secondo la relazione tecnica citata, da assicurare una gestione organica, efficiente e orientata ai risultati delle risorse pubbliche destinate al biologico mantenendo tuttavia la possibilità di effettuare aggiornamenti successivi, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 23 del 2022.

## Presupposti normativi

L'[art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23](#) introduce disposizioni normative concernenti il "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica".

Al **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica sopra citato destinato al finanziamento - in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano Nazionale delle sementi biologiche di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 23 del 2022.

Il **comma 2** dell'art. 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'Agricoltura - da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome -, la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

Il **comma 3** prevede che il Ministro dell'Agricoltura, con proprio **decreto aggiornato anche annualmente**, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del Piano delle sementi biologiche di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). E' stabilito, inoltre, che lo **schema** di decreto è **trasmesso alle Commissioni parlamentari** competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

Dal tenore di tale ultima disposizione e da quanto riferito nella premessa, si desume che gli eventuali aggiornamenti successivi cui fa riferimento la relazione tecnica dovranno essere sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il [D.M. n. 658282 del 22 dicembre 2022](#) recante *Modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonché requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo*. Il predetto D.M. disciplina, come previsto dal citato [art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23](#), le modalità di funzionamento del predetto «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le relative risorse, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi che sono previsti anche dal «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici» e sono volti in particolare, ai sensi dell'art. 1, a:

- a) promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;
- b) promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
- c) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali;
- d) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici;
- e) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;
- f) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;
- g) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'[art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23](#);
- h) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
- i) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
- j) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- k) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica;
- l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'[art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23](#);
- m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
- n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente;
- o) aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica;
- p) sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

I **commi da 4 a 8** disciplinano la dotazione e le modalità di finanziamento del Fondo.

Come sopra ricordato, il Fondo in esame è stato ripartito per gli anni 2023, 2024 e 2025 con [D.M n. 706529 del 29 dicembre 2023](#).

## Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale in oggetto si compone di un **unico articolo** suddiviso in quattro commi.

Il **comma 1** reca, quantificato nella seguente tabella, il **riparto percentuale** dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica che sarà applicato a partire dal 2026:

Ambito di intervento	Ripartizione percentuale
a. Realizzare il <b>marchio biologico italiano</b> di cui all'art. 6 della legge 9 marzo 2022 n. 23	15,00%
b. Finanziare il <b>piano nazionale delle sementi biologiche</b> di cui all'art. 8 della legge 9 marzo 2022 n. 23;	20,00%
c. Finanziare i <b>programmi di ricerca e innovazione</b> di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022 n. 23	40,00%
d. Finanziare il <b>Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici</b> di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 2022 n. 23	25,00%

Il **comma 2** specifica le **attività** alla cui realizzazione viene destinata la percentuale di risorse del fondo quantificata alla lettera c).

Si ricorda, a tal fine, che l'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022 n. 23 prevede che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo della produzione biologica venga destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento universitari e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, assicurando a tal fine un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

Le attività finanziabili sono le seguenti:

- a) programmi di ricerca e innovazione;
- b) percorsi formativi nelle università pubbliche tra cui corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica nonché percorsi di aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici;
- c) programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

Il **comma 3** prevede che eventuali risorse eccedenti non impegnate possano essere **riassegnate** ad altre attività previste nel presente articolo, nel rispetto delle regole di bilancio.

Il **comma 4** stabilisce che lo schema del decreto in esame venga **trasmesso** agli organi di controllo per la registrazione e sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del MASAF.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto in esame è corredato di una Relazione Illustrativa e Tecnica.

Si ricorda inoltre che l'art. 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23 prevede che la determinazione della quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) avvenga sentito il Ministro dell'università e della ricerca. Di tale adempimento viene dato conto nella parte motiva dello schema di decreto.

**Senato: Dossier n. 522**

**Camera: Atti del Governo n. 287**

**28 luglio 2025**

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✉ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✉ CD_agricoltura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
AG0050